

D.g.r. 28 aprile 2017 - n. X/6527**Disposizioni attuative quadro «Misure forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/N) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55, comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e in particolare la parte II del capitolo 2 «Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato» sezioni:
 - 2.1.1. - Aiuti alla forestazione e all'imboschimento;
 - 2.1.3. - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
 - 2.1.4. - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
 - 2.1.6. - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale;
 - 2.7 - Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24 dicembre 2013);

Viste altresì:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che prevede:
 - all'art. 25, il finanziamento per lavori di pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali e la loro manutenzione;
 - all'art. 26, il finanziamento di interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - all'art. 40, comma 5, lettera b), tra gli obiettivi prioritari della Regione nelle aree di pianura e di fondovalle, la tutela e la conservazione delle superfici forestali, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali;
 - all'art. 47 comma 2 che «La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali»;
 - all'art. 55, comma 4, la promozione degli interventi di forestazione urbana con lo scopo di rinaturalizzazione e riqualificazione, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica e acustica;
 - all'art. 56, comma 6, il finanziamento per un periodo massimo di cinque anni decrescenti, delle spese di avviamento dei consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale;
 - all'art. 59 comma 2, che «La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente»;
- la delibera di Giunta regionale n. 7/14016/2003 «Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (VASP)»;

Riferito a cura del dirigente della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e della montagna» che:

- in data 27 luglio 2016 è stata avviata la procedura di notifica del regime di aiuti «Disposizioni attuative quadro Misure forestali» SA.46096 mediante l'applicazione web interattiva SANI2 (State Aid Notification Interactive);
- con nota della Commissione Europea del 27 settembre 2016 - Ref. Ares(2016)5573291 sono state richieste alcune precisazioni e integrazioni ai fini della conformità dell'atto alla normativa comunitaria alle quali è stato dato riscontro con comunicazioni del 28 ottobre 2016 (prot. M1.2016.0093896) e del 5 dicembre 2016 (prot. M1.2016.0099429);
- con ulteriore nota del 16 gennaio 2017 - Ref. Ares(2017)225871 la Commissione ha chiesto informazioni sul finanziamento delle funzioni di cui agli artt. 47 e 59 della l.r. 31/2008 (pianificazione forestale e VASP) e relativamente alle motivazioni per le quali si possa desumere che le stesse non costituiscano aiuti di stato;
- con lettera del 13 febbraio 2017 (prot. M1.2017.0012952) sono state fornite le integrazioni richieste;

Preso atto quindi della decisione della Commissione Europea n. C(2017) 1715 final del 9 marzo 2017 - Aiuto di stato Italia (Lombardia) - SA.46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro Misure forestali» con la quale la Commissione Europea ha ritenuto che le agevolazioni concesse nell'ambito del presente atto:

- sono conformi alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato per quanto attiene ai finanziamenti delle azioni di cui ai seguenti ambiti:
 - 1 - Interventi di imboschimento;
 - 2 - Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate;
 - 3 - Interventi di Sistemazione Idraulico-Forestali;
 - 4 - Miglioramenti forestali;
 - 5 - Taglio esotiche a carattere infestante;
 - 6 - Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali;
 - 7 - Costruzione di strade agro-silvo-pastorali;
 - 8 - Aiuti per forme associative per la gestione integrata di superfici forestali;
- non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) le azioni relative alla pianificazione territoriale:
 - 10 - Piani di Indirizzo Forestale;
 - 11 - Piani della viabilità agro-silvo-pastorale;

Considerato inoltre che le azioni:

- 9 - Predisposizione e aggiornamento dei piani di assestamento forestale;
- 12 - Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi;

sono attuate nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24 dicembre 2013);

Ritenuto pertanto necessario da parte del dirigente della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e della montagna»:

- approvare, al fine di dare piena attuazione al regime di aiuto SA.46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro «misure forestali», l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- attuare i finanziamenti per la «Predisposizione e aggiornamento dei piani di assestamento forestale» e per la «Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24 dicembre 2013);
- sostenere la redazione dei piani di indirizzo forestale (PIF) e la redazione e l'aggiornamento dei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) in attuazione agli articoli 49 e 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31;

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 15 maggio 2017

- attuare le disposizioni di cui all'allegato A, nelle parti oggetto di notifica, nel rispetto delle disposizioni degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» (2014/C 204/01) di cui ai paragrafi: 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7.Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione degli atti di notifica in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale;
- demandare a successiva deliberazione la definizione delle modalità di accesso ai contributi in oggetto;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà», (2014/C 249/01)», né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che il regime è stato sottoposto, in data 12 luglio 2016, alla valutazione del Comitato Aiuti di stato, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 5 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015», con esito positivo;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, al fine di dare piena attuazione al regime di aiuto SA.46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro «misure forestali», l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attuare i finanziamenti per la «Predisposizione e l'aggiornamento dei piani di assestamento forestale» e per la «Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24 dicembre 2013);

3. di sostenere la redazione dei piani di indirizzo forestale (PIF) e la redazione e l'aggiornamento dei piani della viabilità agrosilvo-pastorale (VASP) in attuazione agli articoli 49 e 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31;

4. attuare le disposizioni di cui all'allegato A, nelle parti oggetto di notifica, nel rispetto delle disposizioni degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» (2014/C 204/01) di cui ai paragrafi: 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7.Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione degli atti di notifica in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale;

5. demandare a successiva deliberazione la definizione delle modalità di accesso ai contributi in oggetto;

6. disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO "MISURE FORESTALI"

Titolo misura

"MISURE FORESTALI"

Al fine del soddisfacimento delle disposizioni di cui al regolamento del regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GUCE L 248 29.04.2015) e delle disposizioni di cui agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) si elencano di seguito i riferimenti utili per "le disposizioni attuative quadro delle misure forestali".

Normativa di riferimento

- l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale" che prevede:
 - all' art. 25, che il finanziamento per lavori di pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali e loro manutenzione;
 - all' art. 26, il finanziamento di interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - all' art. 40, comma 5, lettera b) tra gli obiettivi prioritari della Regione nelle aree di pianura e di fondovalle la tutela e la conservazione delle superfici forestali, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali;
 - all'art.47 comma 2 "La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
 - all' art. 55, comma 4, promuove interventi di forestazione urbana con lo scopo di rinaturalizzazione e riqualificazione, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica e acustica;
 - all' art. 56, comma 6, il finanziamento per un periodo massimo di cinque anni decrescenti, delle spese di avviamento dei consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale;
 - all' art. 59 comma 2 " La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente";
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) GUCE C 204 01.07.2014 e in particolare la parte II del capitolo 2 "Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato" sezioni:
 - 2.1.1. - Aiuti alla forestazione e all'imboschimento ;
 - 2.1.3. - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
 - 2.1.4. - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
 - 2.1.6. - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale;
 - 2.7 - Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale;
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (GUCE L352 24.12.2013).
- La d.G.r. n. 7/14016/2003 - Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (VASP).

Motivazione dell'intervento

La superficie forestale copre circa il 25% del territorio regionale, di cui oltre il 75% in zone montane pertanto le foreste svolgono un ruolo importante dal punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico.

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità, alla protezione dei versanti per accrescerne la stabilità, al miglioramento della competitività delle imprese forestali e della sicurezza degli operatori, nonché al mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita nelle aree montane.

Gli aiuti della presente misura sono rivolti al finanziamento di interventi complementari a quanto già programmato a livello regionale per le aree forestali dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e dai Servizi Ambientali dei Consorzi Forestali e pertanto gli aiuti non sono previsti dalle altre misure di sostegno al settore forestale previste in ambito regionale.

Obiettivi della misura

La misura intende finanziare interventi di gestione e tutela del patrimonio forestale, di valorizzazione delle potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, e per contrastare il fenomeno dell'abbandono delle aree montane e forestali.

Obiettivi della misura sono:

- mantenere e ripristinare le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive delle foreste;
- valorizzare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste;
- migliorare e ripristinare i boschi danneggiati da avversità biotiche e abiotiche;
- rafforzare la capacità degli ecosistemi forestali di mitigare i cambiamenti climatici;
- tutelare la biodiversità e favorendo l'impiego di specie autoctone;
- favorire la predisposizione di piani di gestione forestale e di piani della viabilità agro-silvo-pastorale;
- superare le criticità di gestione dei boschi derivanti dalla elevata frammentazione delle proprietà forestali favorendo l'associazionismo fra proprietari agro-forestali, sia pubblici che privati;
- gestire e pianificare le attività boschive al fine di promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive, culturali del bosco;
- sostenere lo sviluppo e l'innovazione delle imprese della filiera bosco legno;
- consentire la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestali nell'interesse della collettività.

Questi obiettivi trovano applicazione nelle seguenti azioni:

"Interventi di imboschimento" di cui al capitolo 2.1.1. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti alla forestazione e all'imboschimento;

"Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate" e "Interventi di Sistemazione Idraulico-Forestali" di cui al capitolo 2.1.3. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;

"Miglioramenti forestali" e "Taglio esotiche a carattere infestante" di cui al capitolo 2.1.4. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;

"Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali" e "Costruzione di strade agro-silvo-pastorali" di cui al capitolo 2.1.6. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale;

"Aiuti per forme associative per la gestione integrata di superfici forestali" di cui al capitolo 2.7. degli Orientamenti (2014/C 204/01) - Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale;

"Predisposizione e aggiornamento piani assestamento forestale" e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 aiuti *"De minimis"*;

"Pianificazione territoriale" nell'ambito delle funzioni contemplate all'art. 47 e all'art. 59 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale";

"Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi" – ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 aiuti *"De minimis"*.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio di Regione Lombardia: eventuali specifiche limitazioni sono precisate nella tabella che riporta le tipologie d'intervento ammissibili.

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti di cui al presente regime sono, persone fisiche proprietari e/o conduttori di superfici forestali, silvicoltori pubblici e privati, enti pubblici, consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia di cui all'art. 56 della l.r. 31/2008, consorzi.

I beneficiari dovranno rientrare nella definizione di PMI di cui al capitolo 2.4 "Definizioni" punto (35) del paragrafo 13 che definisce «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese», quelle che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

Tipologie d'intervento ammissibili

In accordo con la programmazione regionale di sostegno al settore forestale, della normativa sugli aiuti di stato e in aderenza alla buona pratica di non sovrapposizione con le pertinenti misure del Programma di sviluppo rurale 2014 2020 della Lombardia, sono state definite le tipologie di intervento riportate nella tabella successiva.

Nella stessa viene fornita indicazione del pertinente riferimento degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01)", dei beneficiari, delle spese ammissibili e di eventuali specifici limiti e intensità dell'aiuto.

Le tipologie *"Predisposizione e aggiornamento piani assestamento forestale"* e *"Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi"* sono concesse secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24.12.2013). Per quanto riguarda i Piani di Assestamento Forestale (PAF)¹ si precisa che si tratta del finanziamento di piani di gestione, cioè di documenti tecnici di pianificazione delle proprietà forestali singole o associate (art. 47 comma 5 della l.r. 31/2008 e art. 26). I beneficiari sono Comuni, imprese silvicole e proprietari dei boschi.

Per quanto riguarda il finanziamento della realizzazione di Piani di Indirizzo Forestale (PIF) rientra nelle funzioni esercitate da enti pubblici e disciplinate dall'art. 47 l.r. 31/2008 (*"La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali."*).

Analogamente anche il finanziamento della redazione e dell'aggiornamento dei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) si tratta di funzioni istituzionali ai sensi del comma 2 dell'art. 59 l.r. 31 (*"La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente"*).

Si precisa che la tipologia "Interventi di imboschimento" è riservata agli enti pubblici e ai consorzi forestali di cui all'art 56 della l.r. 31/2008.

Non saranno concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali.

¹ decreto 11371 del 01.12.2014 Approvazione dell'elaborato "criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei piani di assestamento forestale di regione Lombardia" Link:

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596896047&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue&pagename=DG_AGRWrapper

Ai fini del presente regime si precisa che la definizione di bosco a cui si fa riferimento nelle tipologie di intervento è quella riportata all'art. 42 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con il quale sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

Lo stesso articolo di legge assimila a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

TABELLA INTERVENTI

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti Orientamenti UE Aiuti di Stato settore agricolo e forestale 2014 - 2020 (2014/C 204/01)	Beneficiari	% contributo	Interventi e costi ammissibili	Condizioni e limiti
1	Interventi di imboschimento	2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento	Enti pubblici e consorzi forestali	100%	Realizzazione di boschi permanenti, su terreni agricoli e non agricoli, o di proprietà degli enti pubblici o conferiti nel fascicolo aziendale ai consorzi forestali. L'impianto deve essere effettuato con specie autoctone a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo in pianura o fondovalle per l'aumento della biodiversità, con durata di impegno di 15 anni ma con vincolo forestale permanente. Inoltre deve contemplare l'esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica e non devono costituire una minaccia per la biodiversità o produrre effetti negativi sulla salute umana, compresi gli arbusti purché conformi alle condizioni di cui al par. 510 degli orientamenti. I lavori dovranno essere limitati ai lavori di impianto e possono comprendere anche le fasi preparatorie del terreno e oltreché le lavorazioni colturali di impianto, post impianto e la delimitazione provvisoria dell'area di impianto. Potrà essere considerato ammissibile il costo relativo alla fornitura e all'impianto di essenze vegetali comprese pacciamature. Spese ammissibili:	Superficie superiore a 20 ettari Interventi da realizzare solo in pianura su terreni agricoli e non agricoli Nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune Non possono essere concessi aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Sono inoltre escluse specie esotiche e/o fuori areale. La documentazione tecnica di quest'intervento dovrà essere corredata da idoneo documento di impianto Spese non ammissibili:

					- progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali – 502, c) - lavori preparatori del terreno, lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria area d'intervento (502, a) - fornitura del materiale vegetale da impiantare (502, a)	acquisto e impianto di piante di specie esotiche Gli interventi devono essere sottoposti a VIA secondo la procedura di cui alla d.G.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale."
2	Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	2.1.3 Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici	Silvicoltori proprietari e/o conduttori pubblici e privati (sono esclusi i consorzi forestali)	100%	Interventi a scala locale di prevenzione eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte e lotta diretta agli insetti nocivi, la cui presenza deve essere rilevata e verbalizzata dal competente Servizio fitosanitario regionale (ERSAF). Taglio e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi; Interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da calamità naturale e da attacchi parassitari e da fitopatie. Per gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, organismi nocivi ai vegetali, il sostegno sarà riconosciuto solo a seguito di formale riconoscimento da parte dell'autorità competente per la calamità, l'incendio o la fitopatia dell'accadimento dell'evento che ha dato luogo al danno. Spese ammissibili: - progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali – 502, c) - tagli, abbattimento, rimozione di piante e materiale legnoso danneggiato (502, a) - fornitura del materiale vegetale per la ricostituzione della copertura vegetale (502, a)	Superfici inferiori a 5 ettari Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dagli Stati membri possono beneficiare dell'aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi. Nel caso di interventi di prevenzione l'elenco delle specie di organismi nocivi sarà predisposto dal Servizio Fitosanitario regionale sulla base delle normative europee e nazionali di lotta obbligatoria e di eventuali segnalazioni degli organismi scientifici pubblici. Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale, danneggiato da attacchi parassitari e

					• lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento (502, a)	fitopatie, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Fitosanitario regionale, che ne attesta l'estensione e la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale nell'area colpita dall'evento. Spese non ammissibili: acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale e sensibili ad avversità biotiche L'aiuto concesso non può eccedere l'intensità prevista (100% dei costi ammissibili). Per il raggiungimento di tale soglia verranno considerati anche eventuali risarcimenti assicurativi percepiti dal beneficiario in relazione agli stessi costi ammissibili
3	Interventi di Sistemazione Idraulico-Forestali	2.1.3 Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici	Enti pubblici su reticolo idrografico minore	100%	Interventi a scala locale di sistemazione idraulico-forestali: interventi di riassetto idrogeologico, interventi di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico minore (ai sensi della d.g.r. 4287/2012), finalizzate al mantenimento ed al miglioramento del suolo forestale. Spese ammissibili: • progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali – 502, c) • realizzazione di lavori di consolidamento preventivo di superfici a rischio di dissesto, relativi a pendici e al reticolo idrografico minore (502, a)	Non sono ammesse le opere che ricadono all'interno dei centri abitati Gli interventi sono destinati al rafforzamento preventivo in aree non interessate da "fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico" quali quelle individuate nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

					fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori (502, a)	
4	Miglioramenti forestali	2.1.4 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	Persone fisiche proprietari e/o conduttori di terreni forestali silvicoltori pubblici e privati,.	100%	Interventi a finalità ambientale e non economica. Conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale, Sfolli, diradamenti e manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica. Interventi accessori per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee e sentieri (ripristino e realizzazioni di brevi tratti); rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive); piccole opere di ingegneria naturalistica; realizzazione e posa di segnaletica e le chiudende. Spese ammissibili: - progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali – 502, c) - fornitura del materiale vegetale di specie autoctone e reimpianto con relative cure (502, a) - taglio e rimozione di piante di specie esotiche e conifere fuori areale (502, a) - sfolli, diradamenti, rimozione del materiale legnoso (502, a) - lavori accessori, quali apertura di piste temporanee, rinverdimenti localizzati, piccole opere di ingegneria naturalistica, realizzazione di segnaletica e chiudende (502, a)	Interventi previsti dalla pianificazione Per i consorzi forestali gli interventi dovranno essere superiori ai 5 ha Spese non ammissibili: acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale e sensibili ad avversità biotiche

5	Taglio esotiche a carattere infestante	2.1.4 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	Persone fisiche proprietari e/o conduttori di terreni forestali silvicoltori pubblici e privati, esclusi i consorzi forestali.	100%	Taglio di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all'allegato B del regolamento regionale n. 5/2007 "Norme forestali regionali"), Ripristino del potenziale forestale con specie autoctone (consentita rinnovazione artificiale con specie autoctone - art. 30 comma 2 , r.r. 5/2007) Spese ammissibili: - progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali – 502, c) - taglio e rimozione di piante di specie esotiche (502, a) - fornitura del materiale vegetale di specie autoctone e reimpianto con relative cure (502, a)	Interventi straordinari non previsti dalla pianificazione ma che non siano in contrasto con la stessa. Spese non ammissibili: acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale
6	Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali	2.1.6. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale	Comuni , comunità montane e soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-	100%	Manutenzione straordinaria di tracciati inseriti nei Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale durante la quale si dovrà privilegiare interventi a basso impatto ambientale limitando al minimo le opere d'arte tradizionali. Spese ammissibili: - progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali – 502, c) - esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali (502, a)	Manutenzione strade agro-silvo-pastorali senza cambio classe di transitabilità (classi I, II e III) Spese non ammissibili: lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (<100 m)

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 15 maggio 2017

			silvo-pastorale (VASP) approvati		fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori (502, a)	realizzati per motivi di sicurezza
7	Costruzione di strade agro-silvo-pastorali	2.1.6. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale	Comuni , comunità montane	100%	Realizzazione di strade agrosilvopastorali inserite nei Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale di III Classe investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico. Gli interventi devono perseguire obiettivi di polifunzionalità come, ad esempio, realizzare adeguate aree di sosta e per agevolare le operazioni selvicolturali. Le strade dovranno contribuire alla multifunzionalità delle foreste. Per la loro realizzazione dovranno essere privilegiati interventi a basso impatto ambientale limitando al minimo le opere d'arte tradizionali. Spese ammissibili: - progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali – 502, c) - esecuzione dei lavori di realizzazione di strade agro-silvo-pastorali (502, a) - fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori (502, a)	Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di III classe di transitabilità Spese non ammissibili: lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (<100 m) realizzati per motivi di sicurezza

8	<i>Aiuti per forme associative per la gestione integrata di superfici forestali</i>	2.7 Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale	Consorzi Forestali riconosciuti da Regione Lombardia di cui all'art. 56 della l.r. 31/2008 e associazioni e organizzazioni di produttori. Tutti i soggetti devono rispondere alla definizione di PMI	Aiuto per 5 anni, importo decrescente	Costi ammissibili: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato. Spese ammissibili in ottemperanza al punto 584 degli orientamenti: • canone d'affitto dei locali e acquisto attrezzature per ufficio • fornitura materiale informatico • spese generali, comprese quelle per il personale amministrativo e gli oneri legali	L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Le associazioni o le organizzazioni di produttori verranno ufficialmente riconosciute sulla base della presentazione di un piano aziendale. L'aiuto, erogato in forma forfettaria, non potrà superare nel primo anno dal riconoscimento il 100% dei costi ammissibili. Negli anni successivi sarà applicata una degressività di 20 punti percentuali per ciascun anno di esercizio. L'ultima rata sarà erogata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. L'importo totale degli aiuti che può essere accordato non può superare € 500.000,00. Non saranno concessi aiuti 1) a organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende silvicole e che quindi costituiscano di fatto singoli produttori; o 2) ad altre associazioni silvicole che svolgono funzioni a
---	---	---	--	---------------------------------------	--	--

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 15 maggio 2017

						livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno e servizi di consulenza forestale presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. Spese non ammissibili: acquisto locali In ottemperanza al punto 580 degli orientamenti gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate nell'ambito dell'organizzazione o dell'associazione di produttori devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza.
9	Predisposizione e aggiornamento piani di assestamento forestale	Regolamento UE n. 1407/2013 "De minimis"	Comuni e imprese private attive nel settore forestale	I costi riconoscibili a seguito	Costi per il servizio di consulenza per la redazione Piani di Assestamento forestale (PAF) o per la loro revisione Spese ammissibili: costi per la redazione dei piani rivolti alla gestione aziendale delle risorse forestali	Riferimento decreto n. 11371 del 01.12.2014 Approvazione dell'elaborato "criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei piani di assestamento forestale di regione Lombardia".
10	Pianificazione territoriale	Si tratta di funzioni attribuite dalla l.r. 31/2008 art. 47 come riportato in premessa	<i>La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi per i relativi territori di cui all'art. 47 della l.r. 31/2008</i>		Redazione di Piani di Indirizzo Forestale (PIF) Revisione Piani di Indirizzo Forestale Spese ammissibili: costi per la redazione dei piani rivolti alla gestione delle aree forestali	

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 15 maggio 2017

11	Pianificazione territoriale	Si tratta di funzioni attribuite dalla l.r. 31/2008. Art. 59 come riportato in premessa	<i>La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori</i> , di cui all'art. 59 della l.r. 31/2008		Redazione e Aggiornamento Piani della viabilità agro-silvo-pastorale Spese ammissibili: costi per la redazione dei piani della viabilità agro-silvo-pastorale	
12	Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi	Regolamento UE n. 1407/2013 "De minimis"	Imprese boschive lombarde iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia.		Sostegno finanziario per le spese connesse alle operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco per tagli boschivi, all'interno di superfici forestali pianificate. Possono essere inoltre comprese le operazioni di progettazione e di direzione lavori. Spese ammissibili progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi (costi generali), tagli, abbattimento, rimozione di piante e materiale legnoso	Gli interventi saranno attuati in regime di "De minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013) Non possono beneficiare degli aiuti gli interventi di utilizzazioni boschive in boschi classificati come "ben serviti" e "scarsamente serviti" dai Piani di Assestamento Forestali

SPESE AMMISSIBILI

Il beneficiario deve, in conformità al capitolo 3.4 "Effetto incentivazione" degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01), presentare istanza di contributo prima di dare avvio ai lavori. La domanda di aiuto in conformità al punto 71 degli orientamenti deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto dell'intervento da finanziare, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

In conformità alla normativa sullo sviluppo rurale, con particolare riguardo al reg. (UE) 1305/2013, i progetti presentati sull'Azione 1 "Interventi di imboschimento" dovranno essere corredati da un piano d'impianto che dovrà contenere come minimo:

- l'identificazione della superficie oggetto d'impianto;
- l'indicazione del sesto d'impianto;
- le specie utilizzate per la realizzazione dell'impianto;
- il costo previsto dell'impianto;
- le modalità di gestione dell'impianto.

Mentre per le Azioni 2,3,4,5,6,7 sarà obbligatorio la presentazione unitamente alla domanda del Piano di assestamento forestale di cui all'azione 9 "Predisposizione e aggiornamento piani di assestamento forestale", oppure che il beneficiario dimostri di aver già redatto un idoneo piano di gestione forestale che rispecchi i contenuti di cui al decreto 11371 del 01.12.2014 Approvazione dell'elaborato "criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei piani di assestamento forestale di regione Lombardia"

Inoltre, ai sensi del capitolo 3.5 "Proporzionalità dell'aiuto" punto (81) degli orientamenti, l'importo concesso per beneficiario deve limitarsi allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato, e ai sensi del punto (82) ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili.

Ai sensi del punto (85) degli orientamenti l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Le spese sono ammissibili nei limiti dei "costi standard" definiti per il Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1, punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi alla presente deliberazione sono riportati nell'Allegato L al Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia e sono stati certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

Nel caso di voci di spesa non indicate nell'Allegato L, le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

Per la rendicontazione delle lavorazioni in amministrazione diretta, realizzati da personale di enti pubblici, i beneficiari devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso. È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, vanno accertate che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.

I lavori realizzati direttamente da privati o da imprese boschive possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo del "Prezzario delle opere forestali" adottato dalla Regione Lombardia² e sulla

² LINK alla pagina web di riferimento:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid

base di un computo analitico. In ogni caso la spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti. Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

Spese generali (spese tecniche)

Le spese tecniche ammissibili comprendono:

- a. la progettazione degli interventi proposti o la stesura della relazione tecnica;
- b. la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta);
- c. il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e di ogni ulteriore onere e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;
- d. oneri afferenti il responsabile del procedimento e quote di progettazione per gli uffici pubblici.

Le spese generali non possono superare il 15 % calcolato sull'importo dei lavori al netto dell'IVA.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Ai sensi del punto (86) degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile. L'IVA, potrà essere esposta solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla, in virtù della propria natura giuridica e delle disposizioni specifiche in materia. All'atto della richiesta di finanziamento il potenziale beneficiario dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA.

Limiti e divieti generali

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti concessi conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari, né con de minimis che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Non possono essere finanziati:

1. gli interventi iniziati prima che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione europea e prima che sia stata debitamente presentata e accettata la domanda di aiuto;
2. l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, anche per uso energetico, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo (pioppeti, short rotation, specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno);
3. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti;
4. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
5. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del parco o della riserva naturale, che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
6. gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale, dei piani di assetto forestale approvati (art. 47 della l.r.31/2008), dei piani regionali di protezione delle foreste;

7. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di provenienza non certificata nonché di specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10 del 31 marzo 2008, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
8. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate "per motivi sanitari o fitosanitari" dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali;
9. interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco;
10. opere di compensazione dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
11. gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
12. i rimboschimenti (rinnovazione artificiale secondo il r.r. 5/2007) sono vietati per cinque anni in zone incendiate ovvero in presenza di parere contrario espresso dall'Ente competente ai sensi della Legge 353/2000 e non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata;
13. in generale opere che non si configurano come interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità;

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)", né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

Strumento ed entità degli aiuti

Le agevolazioni saranno erogate tramite sovvenzione diretta a seguito di espletamento di istruttori tesa ad accertare la sussistenza del rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti ai sensi :

- 1) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- 2) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» per la tipologia *"Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi"*;
- 3) in osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale".

I contributi potranno essere concessi solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nella tabella e nel paragrafo "limiti e divieti".

Procedure per l'erogazione dell'aiuto

Le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande, istruttoria, ammissione a finanziamento, erogazione dei contributi, esecuzione dei servizi, rendicontazione delle spese sostenute, controllo e monitoraggio saranno definite con successivo decreto del competente dirigente della direzione generale agricoltura.

Durata dell'aiuto

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020.